

Decreto federale

Disegno

**che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea
concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1077/2011
che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa
dei sistemi IT su larga scala**

(Sviluppo dell'acquis di Schengen e dell'acquis «Dublino/Eurodac»)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 maggio 2012²,

decreta:

Art. 1

¹ Lo scambio di note del 24 novembre 2011³ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea, in rapporto allo scambio di note di cui al capoverso 1, dell'adempimento dei requisiti costituzionali conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁴ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e conformemente all'articolo 4 paragrafo 3 dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁵ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.

¹ RS **101**

² FF **2012** 5177

³ RS ...; FF **2012** 5199

⁴ RS **0.362.31**

⁵ RS **0.142.392.68**

Art. 2

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a concludere con l'Unione europea un accordo sulle modalità di partecipazione della Svizzera all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (l'agenzia).

² L'accordo disciplina segnatamente:

- a. il contributo della Svizzera al bilancio dell'agenzia nei limiti previsti dall'articolo 11 capoverso 3 dell'Accordo di associazione a Schengen⁶;
- b. i diritti di partecipazione della Svizzera in seno agli organi dell'agenzia;
- c. il riconoscimento della competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea limitata al quadro previsto dall'articolo 24 paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1077/2011⁷;
- d. il riconoscimento della competenza di altri organi di controllo dell'Unione europea sull'agenzia nel quadro previsto dall'articolo 35 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1077/2011.

Art. 3

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

⁶ RS **0.362.31**

⁷ Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, versione della GU L 286 del 1.11.2011, pag. 1.